



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 4 Aprile 2024

CASI OPERATIVI

Il quadro VN: indicazione del credito da integrativa “ultrannuale” e obbligo di utilizzo per il debito Iva derivante dalla dichiarazione annuale

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Presentazione del modello Iva 2024

di Alessandro Bonuzzi

RISCOSSIONE

Accertamenti da notificare nei termini ordinari: estensione della “proroga Covid” da rigettare

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

IMPOSTE SUL REDDITO

Uscita dal forfettario e conseguenze reddituali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti Transizione 4.0

di Debora Reverberi

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Dall'Europa una conferma sul trattamento dei dipendenti in caso di cessione di Studi professionali individuali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Il quadro VN: indicazione del credito da integrativa “ultrannuale” e obbligo di utilizzo per il debito Iva derivante dalla dichiarazione annuale

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE
Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti
scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >



Nel corso del 2023 ci si è accorti di aver detratto in misura limitata al 40% l'Iva assolta in relazione ai costi di una vettura concessa da Alfa Srl in uso a uno dei suoi dipendenti, relativamente al periodo d'imposta 2020; siccome per l'utilizzo privato il dipendente aveva corrisposto un corrispettivo pari al *benefit* convenzionale di cui all'articolo 51, comma 4, Tuir, oggetto di regolare fatturazione ai sensi degli articoli 13 e 14, D.P.R. 633/1972, in realtà l'imposta assolta sugli acquisti poteva essere interamente detratta.

In data 10 dicembre 2023 Alfa Srl ha presentato dichiarazione integrativa, imputando la corretta imposta in detrazione ed evidenziando un credito di 5.000 euro.

Tale credito poteva essere interamente e immediatamente utilizzato a partire dallo scorso 1° gennaio 2020 senza attendere la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2023?

Si evidenzia che la dichiarazione annuale 2023 presenta un debito Iva pari a 12.000 euro.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Presentazione del modello Iva 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

La dichiarazione Iva relativa all'anno 2023, modello Iva 2024, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in **modalità telematica** entro **martedì 30.4.2024**.

Il termine non è derogabile, tuttavia, si evita di ricadere nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, in caso di **trasmissione tardiva entro il novantesimo giorno successivo**, quindi entro il prossimo **29.7.2024**, con pagamento di una sanzione in **misura fissa pari a 250 euro**; peraltro, ravvedibile con **riduzione a 1/10**.

La dichiarazione cosiddetta tardiva, infatti, è a tutti gli effetti di una **dichiarazione valida**; diversamente, la dichiarazione presentata con **ritardo superiore a novanta giorni** si considera **omessa**, costituendo, però, **titolo per la riscossione dell'Iva** che ne risulti dovuta.

Le **novità principali** del modello Iva 2024 riguardano il **quadro VE** e il **quadro VF**.

Nel **quadro VE** è stata:

- **introdotta** la nuova **percentuale di compensazione del 7%** nel rigo VE4, riservata alle cessioni di bovini;
- **eliminata** la percentuale di **compensazione del 9,5%**.

La modifica si rivolge ai **produttori agricoli** nei confronti dei quali opera il **regime speciale Iva**, di cui all'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), che prevede:

- l'applicazione delle **aliquote Iva ordinarie** alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella [Tabella A](#), parte I, D.P.R. 633/1972;
- la **detrazione forfetizzata** in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di compensazione individuate per gruppi omogenei di prodotti dal D.M. 12.5.1992 (modificato dai DD.MM. 30.12.1997, 23.12.2005 e 26.1.2016).

La modifica relativa alla nuova percentuale di compensazione per le **cessioni di bovini** impatta, anche, sulla struttura della **Sezione 1** e **3-B** del **quadro VF**, in cui vanno indicati



rispettivamente:

- gli **acquisti interni**, gli acquisti **intracomunitari** e le **importazioni** assoggettati a imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il **diritto alla detrazione nel 2023**, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione;
- nel **rgo VF38**, l'ammontare imponibile e l'imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli, effettuate dalle imprese agricole miste, e nei **rghi da VF39 a VF49**, le operazioni imponibili agricole di cui al **quadro VE distinte per percentuale** di compensazione per la determinazione dell'Iva detraibile forfettariamente.

Il quadro VF presenta altresì una **seconda novità** nell'ambito del rigo **VF34**, riservato ai soggetti Iva che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del **pro-rata di detrazione**, ai sensi dell'[articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972](#).

È stato, in particolare, **rinominato il campo 9**, riservato fino al **periodo d'imposta 2022** alle operazioni esenti collegate alla pandemia da Covid-19, ai sensi dell'[articolo 1, commi 452 e 453, L. 178/2020](#), con **diritto alla detrazione dell'Iva** e, quindi, equiparate alle **operazioni imponibili**, ai fini dell'esercizio della **detrazione dell'Iva**.

In linea generale, sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i **contribuenti esercenti attività d'impresa**, ovvero **attività artistiche o professionali titolari di partita Iva**, salvo i soggetti che **ricadono una casistica** per cui è previsto l'**esonero** dall'adempimento.

Si tratta, ad esempio:

- dei soggetti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato **esclusivamente operazioni esenti**, di cui all'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), o che hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti** essendosi avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** di cui all'[articolo 36-bisP.R. 633/1972](#);
- dei contribuenti **forfettari**;
- dei contribuenti **"minimi"**;
- dei **produttori agricoli in regime Iva di esonero** [ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- delle imprese individuali che hanno concesso in **affitto l'unica azienda**.



RISCOSSIONE

Accertamenti da notificare nei termini ordinari: estensione della “proroga Covid” da rigettare

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

Scopri di più

Continua a tenere banco la *querelle* sull'applicabilità, o meno, della **proroga** introdotta dall'[articolo 67, D.L. 18/2020](#) (c.d. “Cura Italia”) del **termine di decadenza** per la **notifica degli avvisi di accertamento** tributari relativi alle **annualità non direttamente “colpite” dagli effetti delle disposizioni emergenziali da Covid-19**.

Nella prima e più dura fase della pandemia, il Legislatore ha concesso **una serie di proroghe** dei termini degli adempimenti fiscali a favore dei contribuenti, compresi quelli inerenti agli **adempimenti dichiarativi e di versamento**, che scadevano nel **periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020**. Parimenti, è stato previsto un **analogo differimento**, anche a favore degli **enti impositori**, che avrebbero potuto beneficiare di una corrispondente **sospensione di 85 giorni** per le attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso**. Inoltre, grazie al rinvio operato all'[articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015](#), questa dilazione avrebbe trovato applicazione anche con riferimento ai **termini di prescrizione e decadenza** per la **notifica degli atti impositivi**.

Nonostante l'**Agenzia delle entrate** abbia fornito sin da subito **un'interpretazione estensiva** della applicazione della disposizione normativa in questione, l'analisi della **più recente giurisprudenza** di merito evidenzia un prevalente indirizzo dei giudici tributari volto a dichiarare **inammissibile tale estensione**, nonostante qualche più isolata pronuncia pro-interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda il campo dei **tributi locali**.

In particolare, nella [circolare n. 18/E/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito come questa sospensione avrebbe influenzato **qualsiasi termine nel cui computo rientrava il periodo 8.3.2020 – 31.5.2020**. Di conseguenza, per **tutti i periodi d'imposta** per i quali i termini di accertamento non erano ancora spirati al momento dell'entrata in vigore della sospensione (i.e. quelli dal 2015 al 2018 per i soggetti Irpef e per quelli Ires “solari”), la **decadenza per la notifica** degli avvisi sarebbe stata **spostata in avanti di 85 giorni**.

Tale interpretazione aveva fin da subito destato **perplessità** in dottrina, poiché non sembrava



che l'intenzione del Legislatore fosse quella di introdurre una **disparità di trattamento**, prevedendo proroghe differenti per l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti. A maggior ragione, se si considera che lo stesso richiamato [articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015](#), stabiliva che “*le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti [...] a favore degli enti impositori*”. Un'interpretazione, questa, che è stata peraltro censurata dalla **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino**: nella **sentenza n. 890/2022**, il collegio piemontese ha respinto, infatti, la tesi dell'Agenzia delle entrate precisando come “*la Circolare invocata dall'Ufficio ha, evidentemente, forza vincolante solo per gli uffici, non assurgendo a forza di legge, neppure interpretativa*”.

In senso analogo, si sono espresse la **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina**, con sentenza n. 974/2023 e la **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato**, con decisione n. 87/2023: in entrambi i casi, i giudici hanno confermato come la **proroga** debba considerarsi **valida solo per l'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non possa, invece, estendersi “a cascata”** sui successivi, pena l'evidente ingiusto beneficio a favore degli enti impositori e a **danno dei contribuenti**, i quali certamente **non hanno potuto godere di 85 ulteriori giorni** per l'espletamento dei propri doveri tributari negli **anni seguenti il 2020**.

Inoltre, sia il collegio laziale che quello toscano hanno esteso la loro analisi all'**ulteriore disposizione** introdotta nel periodo emergenziale per disciplinare le scadenze relative all'emissione ed alla notifica degli atti impositivi. Il riferimento è all'[articolo 157, D.L. 34/2020](#), a norma del quale gli avvisi (comunque denominati) i cui **termini di decadenza**, da calcolare senza tenere conto del periodo di sospensione inizialmente disposto dal più volte citato [articolo 67, D.L. 18/2020](#), sarebbero scaduti tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, dovevano essere comunque **emessi entro tale ultima data, ma notificati tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022**.

La volontà era quella di **dilazionare nel tempo solo la notifica degli atti** i quali, tuttavia, avrebbero dovuto in ogni caso essere **redatti ed emessi entro l'ordinario termine** di decadenza, ciò anche in considerazione del fatto che, come confermato nella già citata [circolare n. 18/E/2020](#), in detto lasso di tempo **non erano né sospese né tantomeno interrotte le attività degli uffici**. Ebbene, a parere dei giudici, sarebbe stato **irragionevole** ritenere che per gli atti con scadenza nel 2020, l'anno più colpito dalla crisi pandemica, il Legislatore avesse voluto ripristinare l'ordinario termine decadenziale, mentre per quelli da notificare nei periodi successivi, quando ormai l'emergenza si poteva considerare superata, avesse voluto **concedere un termine maggiore**.

In attesa che sulla questione si possa formare un filone giurisprudenziale di merito più consistente e, infine, si possa esprimere la **Corte di Cassazione**, non si può che **accogliere con favore** l'orientamento delle recenti pronunce dei giudici di merito, volte ad **evitare una ingiustificata dilazione dei termini di notifica degli avvisi** di accertamento a vantaggio degli enti impositori fondata esclusivamente su un'interpretazione ad uso interno della norma, ma poco coerente con la **ratio legis** e l'eccezionalità della **disposizione emergenziale**.





IMPOSTE SUL REDDITO

Uscita dal forfettario e conseguenze reddituali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

Con la [circolare n. 32/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti in relazione alle modifiche normative introdotte dalla **Legge di Bilancio 2023** per l'adozione ed il mantenimento **del regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014](#). Di particolare interesse operativo sono le indicazioni fornite in merito alle **conseguenze Iva e reddituali** che derivano dal superamento, in corso d'anno, della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi. In tal caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata Legge di Bilancio 2023, il **contribuente esce dal regime forfettario**, già con effetto dal medesimo periodo d'imposta in cui ha "splafonato".

Per quanto riguarda le imposte dirette, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'uscita dal regime agevolato in corso d'anno determina una **sorsa di "retroattività" dei suoi effetti**, nel senso che il reddito dell'intero periodo d'imposta 2023 deve essere determinato nei **modi ordinari**. In altre parole, non si realizza uno "sdoppiamento" del periodo d'imposta, con la conseguenza che, ai fini reddituali, **non assume alcun rilievo** il momento in cui avviene l'incasso che comporta il **superamento della soglia di euro 100.000**, poiché il reddito dell'intero periodo d'imposta è determinato in base alla **contrapposizione tra ricavi/compensi e costi**. Tra le tante conseguenze che derivano dal passaggio al regime ordinario, **spiccano la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze**, nonché l'applicazione delle **quote di ammortamento** sui beni strumentali. In merito al primo aspetto, la determinazione della plusvalenza o minusvalenza **dipende dal momento in cui sono stati acquisiti i beni strumentali**, ed in particolare:

- per i beni eventualmente acquisiti **prima dell'ingresso nel regime forfettario**, la plusvalenza o minusvalenza è determinato dalla differenza tra **corrispettivo pattuito e costo residuo ammortizzabile** esistente prima dell'accesso al regime;
- per i beni acquisiti in costanza di applicazione del regime forfettario, **al corrispettivo si contrappone il costo di acquisto**, in quanto nel regime agevolato le quote di ammortamento sono sospese.

Un ragionamento pressoché analogo deve essere seguito per la **determinazione delle quote di ammortamento**, che tornano ad essere **deducibili una volta usciti dal regime forfettario**. Anche



per tale componente, si deve distinguere in funzione del momento in cui è **avvenuto l'acquisto del cespite**:

- per i beni eventualmente **acquisiti prima dell'ingresso** nel regime forfettario, le quote di ammortamento sono calcolate **riprendendo il costo residuo ammortizzabile** esistente alla data di ingresso nel regime agevolato;
- per i beni acquisiti in costanza di applicazione del regime forfettario, in quanto mai ammortizzati, la quota di ammortamento è determinata, prendendo come riferimento il **costo sostenuto dal contribuente**.

Soprattutto in quest'ultimo caso, è necessario tener conto, anche dell'eventuale **rettifica della detrazione Iva** a favore del contribuente. Infatti, se l'acquisto del bene strumentale è avvenuta durante l'applicazione del **regime agevolato**, il costo sostenuto è **comprendivo dell'Iva non detratta**. L'uscita dal regime determina, tuttavia, una **restituzione di una parte dell'Iva** (pari ai quinti mancanti al compimento del quinquennio), con la conseguenza che il costo su cui applicare l'aliquota di ammortamento deve essere **nettizzato dell'Iva** recuperata a seguito della rettifica della detrazione. Si consideri il seguente esempio riferito ad un contribuente uscito dal regime forfettario in data 1.10.2023 (data di incasso della fattura che ha comportato il superamento della **soglia di euro 100.000**):

- **costo di acquisto del cespite nel 2022** per euro **10.000 più Iva** (euro 2.200) **non detratta**;
- rettifica della **detrazione Iva**: euro 440×3 ($3/5$ Iva anni 2023-2024-2025) + euro $440 \times 3/12$ (rettifica dei tre mesi residui del 2023) = euro 1.320 + euro 110 = euro 1.430
- costo su cui **calcolare le quote di ammortamento dal 2023** = euro 12.200 – euro 1.430 = euro 10.770.



AGEVOLAZIONI

Nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti Transizione 4.0

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Addio alla fruizione automatica dei **crediti d'imposta** per investimenti **4.0 e R&S&I&D**: dallo scorso 30.3.2024 sono in vigore, infatti, **nuovi obblighi di comunicazione** al Mimit per la compensazione di tali crediti.

L'articolo 6, D.L. 39/2024 “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla serie generale n. 75 del 29.3.2024, introduce misure per il monitoraggio degli **incentivi Transizione 4.0**, con la finalità di **tutelare la finanza pubblica**, garantendo “*adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse*” alle agevolazioni.

Le informazioni disponibili (attualmente attinenti **all'entità degli investimenti e all'ammontare del beneficio** spettante) **sono**, infatti, **postume, parziali** e desumibili dalle **dichiarazioni dei redditi** e dalle **comunicazioni al Mise** introdotte con **decreto direttoriale del 6.10.2021** (adempimento da assolvere via Pec entro il termine di trasmissione dei modelli Redditi, trascurato da molte imprese, perché **non prevedeva né sanzioni, né conseguenze** in caso di inadempimento).

Il carattere urgente dell'intervento legislativo ne **comporta l'immediata applicabilità**, non solo agli investimenti da effettuare, ma anche a **taluni investimenti già effettuati**.

Le fattispecie agevolative del Piano Transizione 4.0 soggette a monitoraggio **sono le seguenti**:

- credito d'imposta per investimenti in **beni materiali 4.0**, di cui al comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020;
- credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0**, di cui ai commi da 1058 a 1058-ter, articolo 1, L. 178/2020;
- credito d'imposta per **investimenti in R&S**, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;



- credito d'imposta per **investimenti in IT**, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
- credito d'imposta per **investimenti in Design e ideazione estetica**, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019;
- **credito d'imposta per investimenti in IT** finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019;
- **credito d'imposta per investimenti in IT** finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019.

In relazione all'ambito temporale di effettuazione degli investimenti, si distinguono **tre differenti misure di monitoraggio**.

Per gli investimenti in beni 4.0 e in R&S, IT, Design e ideazione estetica *“che si intendono effettuare”*, **dal 30.3.2024 è in vigore**, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta, l'obbligo di trasmissione di una **nuova comunicazione telematica preventiva** e di una **nuova comunicazione telematica** di completamento.

Inoltre, per gli investimenti in beni 4.0 e in R&S, IT, Design e ideazione estetica **“realizzati”** **dall'1.1.2024 al 29.3.2024**, le imprese sono tenute, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta, alla **nuova comunicazione telematica di completamento**.

Infine, **anche per gli investimenti in beni 4.0 “relativi” all'anno 2023** (con ciò dovrebbe intendersi gli investimenti effettuati nell'anno 2023, rilevando il consueto criterio di competenza dell'articolo 109 del Tuir), è previsto **l'obbligo di comunicazione**, ai fini della **compensabilità dei “crediti maturati e non ancora fruiti”**.

Non sono richieste analoghe rendicontazioni **per gli investimenti in attività di R&S, IT e Design** effettuati **nell'anno 2023**.

Le nuove comunicazioni, da **inviare telematicamente al Mimit**, saranno redatte sul modello-base delle comunicazioni postume al Mise, adottate con **decreto direttoriale del 6.10.2021**, opportunamente aggiornate nel contenuto, nelle **modalità e nei termini di invio**, con la pubblicazione di un decreto direttoriale.

Il comma 3 dell'articolo 6, D.L. 39/2024 fa riferimento, ai fini della compensazione dei crediti relativi agli investimenti 4.0 dell'anno 2023, alla **comunicazione “effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”**: con ciò parrebbe intendersi che la fruizione delle quote dei crediti 4.0 maturati nel 2023, **non ancora compensate**, comporti l'obbligo di invio preventivo della comunicazione, in base alle regole **disposte dal nuovo decreto direttoriale**.

Di fatto, dunque, la compensazione sia delle **quote residue di crediti 4.0 maturati nel 2023**, sia della quota di crediti 4.0 maturati nel primo trimestre 2024, nonché l'effettuazione dei nuovi investimenti (4.0 e R&S&I&D) resterebbero **bloccate in attesa dell'emanazione del decreto**.



direttoriale del Mimit.

Il contenuto informativo previsto per la **nuova comunicazione riguarda**:

- **l'ammontare complessivo degli investimenti** “che si intendono effettuare” e di quelli effettuati, secondo le casistiche sopra riportate;
- **la presunta ripartizione negli anni** del credito 4.0 e/o R&S&I&D;
- **la relativa fruizione dei crediti maturati.**

Il Mimit **trasmetterà mensilmente i dati al Mef**, per consentire il monitoraggio dell'impatto dei crediti d'imposta Transizione 4.0 **sui conti pubblici**.

In estrema sintesi, una lunga attesa nell'emanazione del decreto direttoriale del Mimit **potrebbe tradursi in un duplice impatto negativo sugli investimenti 4.0**:

- sotto il **profilo dell'attuazione degli investimenti**, dal momento che l'impossibilità di redigere la comunicazione preventiva ritarderebbe ordini e acquisti di beni 4.0;
- sotto il **profilo della fruizione dell'agevolazione**, dato che l'assenza del modello di comunicazione comporterebbe il **blocco delle compensazioni dei crediti per investimenti 4.0 del 2023 e del primo trimestre del 2024**.

Appare, dunque, di fondamentale importanza la **tempestiva emanazione del decreto direttoriale del Mimit**, che definirà contenuto, modalità e termini di invio delle **nuove comunicazioni telematiche obbligatorie**.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Dall'Europa una conferma sul trattamento dei dipendenti in caso di cessione di Studi professionali individuali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Vuoi cedere il tuo studio professionale?



Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera

SCOPRI DI PIÙ →

In un precedente contributo avevo analizzato la tematica del subentro, da parte del cessionario, nei rapporti con i dipendenti del cedente, nell'ambito delle operazioni di m&a di attività professionali (<https://mpopartners.com/articoli/trasferimento-studio-subentro-rapporti-lavoro/>), soffermandomi, in particolare, sull'analisi della disciplina relativa al **trattamento dei dipendenti in caso di trasferimento d'azienda**, applicabile in tutti i casi in cui l'operazione di cessione-acquisizione non si perfeziona mediante una compravendita di quote (di studio associato, di s.t.p. o di società di servizi).

Proprio di recente, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con la **sent. n. 583/21 del 16/11/2023** ha confermato che *“l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio”*.

Ai fini del diritto dell'Unione, quindi, **le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate**, se anche comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l'obbligo per i professionisti che le compiono di perseguire (anche) un obiettivo di interesse generale, sono comunque **pienamente qualificabili come “attività economiche”** (anche se svolte da soggetti che ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, quali i **notai**).

Infatti, *“la nozione di “attività economica” comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato.”*

Un altro spunto interessante è offerto dalla **nozione di “trasferimento”**, ormai da considerarsi



consolidata: “Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un “trasferimento” ai sensi di tale direttiva consiste nella **circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità**, il che si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, S.C., C-675/21, EU:C:2023:108, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).”

Al riguardo la Corte ha addirittura precisato che può sussistere un “trasferimento” **anche in assenza di un legame contrattuale tra cedente e cessionario**: infatti “l’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa.”

La Corte di Giustizia ha pertanto confermato quanto già sostenuto nel mio precedente contributo e, cioè, che, operazioni di m&a di attività professionali, **la disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nel caso in cui la parte cedente sia un professionista-persone fisica, in forza dell’Espresso rinvio di cui all’art. 2238 c.c.**

Anche nella fattispecie della cessione-acquisizione di uno Studio professionale individuale, pertanto, trova applicazione l’**art. 2112 c.c.**, ai sensi del quale...

[Continua a leggere qui](#)